

Codice A1604A

D.D. 21 febbraio 2019, n. 57

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di venticinque captazioni potabili ubicate nel Comune di Corio Canavese (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Corio Canavese (TO), con nota in data 10 gennaio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 4/2019 del 10 gennaio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti venticinque captazioni che ricadono nel territorio del medesimo Comune di Corio Canavese:

- sorgente "Cudine 1C" – codice identificativo TO-S-01080 – particella catastale n. 226 del foglio di mappa n. 34 – località Case Garigliet, quota altimetrica: 865 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 1" – codice identificativo TO-S-01072 – particella catastale n. 207 del foglio di mappa n. 23 – località Rocca Cornaglia, quota altimetrica: 1.120 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 11" – codice identificativo TO-S-01071 – particella catastale n. 62 del foglio di mappa n. 23 – località Regione II Pianas, quota altimetrica: 957 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 12" – codice identificativo TO-S-01081 – particella catastale n. 49 del foglio di mappa n. 23 – località Regione II Pianas, quota altimetrica: 1.005 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 13" – codice identificativo TO-S-01082 – particella catastale n. 146 del foglio di mappa n. 23 – località Regione II Pianas, quota altimetrica: 1.029 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 2" – codice identificativo TO-S-01073 – particella catastale n. 247 del foglio di mappa n. 23 – località Rocca Cornaglia, quota altimetrica: 1.093 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 3" – codice identificativo TO-S-01074 – particella catastale n. 221 del foglio di mappa n. 23 – località Regione II Pianas, quota altimetrica: 1.071 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 4" – codice identificativo TO-S-01075 – particella catastale n. 152 del foglio di mappa n. 23 – località Regione II Pianas, quota altimetrica: 1.049 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 5" – codice identificativo TO-S-01076 – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 24 – località Grange di Balma, quota altimetrica: 1.202 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 6" – codice identificativo TO-S-01077 – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 24 – località Grange di Balma, quota altimetrica: 1.199 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 7" – codice identificativo TO-S-01078 – particella catastale n. 25 del foglio di mappa n. 14 – località Grange di Balma, quota altimetrica: 1.158 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 8" – codice identificativo TO-S-01088 – particella catastale n. 25 del foglio di mappa n. 14 – località Grange di Balma, quota altimetrica: 1.131 metri s.l.m.;
- sorgente "Losa 9" – codice identificativo TO-S-01079 – particella catastale n. 24 del foglio di mappa n. 14 – località Grange di Balma, quota altimetrica: 1.141 metri s.l.m.;
- sorgente "Macario 1" – codice identificativo TO-S-01083 – particella catastale n. 984 del foglio di mappa n. 32 – località Case Macario, quota altimetrica: 845 metri s.l.m.;
- sorgente "Macario 2" – codice identificativo TO-S-01084 – particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 32 – località Case Macario, quota altimetrica: 915 metri s.l.m.;
- sorgente "Macario 3" – codice identificativo TO-S-01085 – particella catastale n. 390 del foglio di mappa n. 25 – località Case Macario, quota altimetrica: 941 metri s.l.m.;
- sorgente "Macario 4" – codice identificativo TO-S-01086 – particella catastale n. 393 del foglio di mappa n. 25 – località Case Macario, quota altimetrica: 969 metri s.l.m.;
- sorgente "Macario 5" – codice identificativo TO-S-01087 – particella catastale n. 411 del foglio di mappa n. 25 – località Case Macario, quota altimetrica: 909 metri s.l.m.;

- captazione “*Malone (lavatoio)*” – area demaniale (fiume) del foglio di mappa n. 16 – quota altimetrica: 678 metri s.l.m.;
- captazione “*Malone (potabile)*” – area demaniale (fiume) del foglio di mappa n. 7 – quota altimetrica: 1.085 metri s.l.m.;
- sorgente “*Ritornato*” – codice identificativo TO-S-00213 – particella catastale n. 37 del foglio di mappa n. 15 – quota altimetrica: 991 metri s.l.m.;
- sorgente “*San Rocco 1*” – codice identificativo TO-S-00831 – particella catastale n. 271 del foglio di mappa n. 29 – località *Muias in Punta*, quota altimetrica: 735 metri s.l.m.;
- sorgente “*San Rocco 2*” – codice identificativo TO-S-00831 – particella catastale n. 269 del foglio di mappa n. 29 – località *Muias in Punta*, quota altimetrica: 741 metri s.l.m.;
- sorgente “*San Rocco 3*” – codice identificativo TO-S-00828 – particella catastale n. 143 del foglio di mappa n. 29 – quota altimetrica: 732 metri s.l.m.;
- sorgente “*San Rocco 4*” – codice identificativo TO-S-00829 – particella catastale n. 117 del foglio di mappa n. 29 – località *Bosco Plissone*, quota altimetrica: 696 metri s.l.m..

Le venticinque captazioni di cui sopra sono alloggiare all'interno di locali tecnici (diciannove), all'interno di scatolari interrati e protetti da lastre in pietra cementate (quattro), all'interno di una briglia fluviale (una) e nell'alveo di un torrente (una); sono localizzate in corrispondenza di versanti più o meno ripidi, caratterizzati da vegetazione boschiva, le captazioni denominate *Malone* sono ubicate, invece, in corrispondenza dell'alveo del torrente Malone. Nei dintorni delle prese non si sono rilevati centri di dissesti attivi o quiescenti, sono invece presenti alcuni edifici in stato di forte abbandono e la viabilità forestale connessa, oltre a edifici residenziali e viabilità comunale.

Per le captazioni in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado “Elevato”. Tenendo però conto della variabilità idrogeologica degli acquiferi in cui si impostano le sorgenti, è stato ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità “Elevata” a tutte le scaturigini fosse eccessivamente cautelativa e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle captazioni è stato assunto un grado di vulnerabilità alta per quelle ubicate su alluvioni fluviali, media per quelle su detrito di falda e bassa per quelle su roccia fratturata:

- sorgenti *Losa 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13*, *Ritornato* e *San Rocco 1-2-3-4* – Vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D);
- sorgenti *Cudine 1C* e *Macario 1-2-3-4-5* – Vulnerabilità intrinseca media (Classe C);
- captazioni *Malone (lavatoio)* e *Malone (potabile)* – Vulnerabilità intrinseca alta (Classe B).

Le proposte di definizione presentate sono state pertanto determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato una vulnerabilità intrinseca specifica da bassa ad alta di ciascuna captazione ed effettuando una valutazione della conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero alimentante: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e idrologici.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Sorgenti Losa 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13, *Ritornato* e *San Rocco 1-2-3-4*:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgenti *Losa 1-2-3-4*, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

- zona di rispetto ristretta sorgenti *Losa 11-12-13*, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgenti *Losa 5-6-7-8-9*, unica per tutte e cinque le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgente *Ritornato*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata sorgenti *Losa 1-2-3-4*, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto allargata sorgenti *Losa 11-12-13*, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto allargata sorgenti *Losa 5-6-7-8-9*, unica per tutte e cinque le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto allargata sorgente *Ritornato*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Sorgenti San Rocco 1-2-3-4:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgenti *San Rocco 1-2*, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta sorgente *San Rocco 3*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta sorgente *San Rocco 4*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Sorgenti Cudine 1C e Macario 1-2-3-4-5:

- zona di tutela assoluta sorgente *Cudine 1C*, di forma poligonale e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di tutela assoluta sorgenti *Macario 1-2-3-4-5*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri verso monte, 15 metri lateralmente e 5 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

- zona di rispetto ristretta sorgente *Cudine 1C*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta sorgenti *Macario 1-2-3-4-5*, unica per tutte e cinque le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata sorgente *Cudine 1C*, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione;
- zona di rispetto allargata sorgenti *Macario 1-2-3-4-5*, unica per tutte e cinque le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”*;
 - *“Tavola: 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”*;
 - *“Tavola: 4 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”*;
- agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte di definizione delle due prese in corrispondenza dell'alveo del torrente Malone – *Malone (lavatoio)* e *Malone (potabile)* – sono state dimensionate, per decisione del Proponente, invece di avvalersi del criterio infrastrutturale così come previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii., utilizzando il criterio geometrico e individuano un arco di circonferenza di raggio 10 metri a partire dal punto di presa per la zona di tutela assoluta e di 200 metri di raggio, sempre con centro nel punto di captazione, per la zona di rispetto.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola: 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Corio Canavese (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 13 ottobre 2014, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle stesse.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 11 novembre 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- gli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio dei fabbricati presenti nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere verificati e, di conseguenza, individuati gli interventi di messa in sicurezza

necessari, al fine di prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo dei liquami;

- è necessario verificare l'eventuale presenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose, quali ad esempio le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli insediamenti residenziali presenti nelle aree di salvaguardia così come ridefinite; nel caso ne venisse accertata l'esistenza occorrerà accertarne lo stato di conservazione e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate, promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;

- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle captazioni, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; è inoltre necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 30 dicembre 2014, ha evidenziato quanto segue:

- per quanto riguarda le sorgenti *Losa, Macario e San Rocco* non risulta pervenuta richiesta del certificato di potabilità da parte dell'Ente Gestore e pertanto non sono stati eseguiti sulle acque delle stesse sorgenti prelievi al fine del rilascio del suddetto certificato;

- anche per quanto riguarda le sorgenti *Ritornato e Cudine IC* non risulta pervenuta richiesta del certificato di potabilità da parte dell'Ente Gestore e pertanto non sono stati eseguiti sulle acque delle stesse sorgenti prelievi al fine del rilascio del suddetto certificato, tuttavia, nell'ambito della programmazione annuale sulle acque destinate al consumo umano, nel 2014 è stato effettuato un prelievo in rete le cui analisi sono risultate conformi sia relativamente ai parametri chimici che a quelli microbiologici;

- per quanto riguarda la presa *Malone (potabile)*, analizzando i dati storici sulla qualità delle acque attualmente distribuite in rete nel Comune di Corio Canavese (8 campionamenti nel 2014), si è rilevata, nel complesso, la conformità alla normativa vigente dei parametri chimici e microbiologici ricercati; l'unica non conformità registrata risale a maggio 2014 per pH non conforme; i successivi campionamenti effettuati non hanno più presentato tale non conformità. Si sottolinea, tuttavia, che l'acqua superficiale da destinare alla produzione di acqua potabile del medesimo comune è stata classificata in categoria A2 - ovvero tra le acque che necessitano di un trattamento fisico e chimico normale e disinfezione - con D.G.R. del 2 settembre 1996, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 recante *Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile* – ora articolo 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

- per quanto riguarda la presa *Malone (lavatoio)*, l'acqua proveniente da tale presa attualmente non viene immessa in rete ed utilizzata ad uso potabile e pertanto non risulta rilasciato il certificato di potabilità per questa presa.

La S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 29 gennaio 2015, ha richiesto all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione dei giudizi di

potabilità relativi alle sorgenti *Losa, Ritornato, Macario, San Rocco e Cudine IC*, ubicate nel Comune di Corio Canavese (TO).

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola e di allevamento e/o pascolo; in assenza di tali attività, pertanto, non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 24 gennaio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le venticinque captazioni potabili ubicate nel Comune di Corio Canavese (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 11 novembre 2014 – prot. n. 94028;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ciriè, in data 30 dicembre 2014 – prot. n. 0117585;

vista la nota della S.M.A.T. S.p.A., in data 29 gennaio 2015 – prot. n. 5796, contenente la richiesta per l'attivazione delle procedure finalizzate all'emissione dei giudizi di potabilità relativi alle sorgenti *Losa, Ritornato, Macario, San Rocco e Cudine IC*, ubicate nel Comune di Corio Canavese (TO);

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*” n. 4/2019, in data 10 gennaio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, in data 10 gennaio 2019 – prot. n. 0000076, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

visto il D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, recante “*Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile*”;

vista la D.G.R. del 2 settembre 1996 di classificazione dell'acqua superficiale da destinare alla produzione di acqua potabile del Comune di Corio Canavese (TO);

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle venticinque captazioni potabili ubicate nel Comune di Corio Canavese (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– “*Tavola: 1 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola: 2 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola: 3 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

– “*Tavola: 4 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nel comune di Corio Canavese (TO) – Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale – Scala 1:5.000*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. L’elaborato *Tavola: 1*, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso, insieme agli altri tre tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Corio Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Corio Canavese (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Corio Canavese affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità comunale ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;

– verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig